

(N. 564)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d' iniziativa dei Senatori MENOTTI, FANTUZZI e PUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1949

Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 7 luglio 1949
nelle provincie di Mantova, Reggio Emilia e Modena.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 7 luglio 1949 nella zona del basso mantovano, e particolarmente nei Comuni di Gonzaga, Moglia, Pegognaga, Suzzara, Reggiolo, Concordia ed altri, si è abbattuto un nubifragio di una violenza inaudita che ha causato danni di miliardi alle campagne. Nei poderi più colpiti, del raccolto non è rimasto letteralmente nulla; non solo ma essendo stati divelti alberi, spezzati i tralci delle viti e rovinati i frutteti, le conseguenze di questo nubifragio si ripercuoteranno fortemente sui prossimi raccolti. Visitando la zona colpita si rimane sinistramente impressionati dal quadro di un paesaggio che richiama quello invernale. In numerosi poderi non vi è un gambo di granoturco, nè una foglia, nè un filo d'erba. La grandine con la sua densità e grossezza (fino a 250 grammi), accompagnata da vento violentissimo e trombe d'aria, ha pigiato la terra come un compressore, sconvolti i filari, contorto piante a grosso fusto, scoperchiato stabili rustici.

Di fronte a tale disastro i contadini della zona, i quali sono in schiacciante maggioranza

conduttori di piccole e medie aziende (fittavoli, mezzadri, coloni e piccoli proprietari), lavoratori cioè che coltivano in gran parte la terra con le forze familiari, sono venuti a trovarsi in una situazione di immediato pericolo per la loro economia agricola: necessità di far fronte a una forte spesa giornaliera per l'acquisto d'erba in Comuni lontani per nutrire il bestiame, riduzione notevole della produzione del latte, impossibilità di sostenere le ingenti spese per la sistemazione dei poderi danneggiati, difficoltà a versare i canoni d'affitto e a sopportare il peso delle imposte, ecc. Per centinaia di contadini è lo spettro del dissesto che si presenta loro a breve scadenza.

Abitualmente si considerano le grandinate come una calamità ai cui danni i colpiti sono tenuti a far fronte coi loro mezzi e con le assicurazioni. Ma nel caso in questione, evidentemente non si tratta di una semplice grandinata: siamo invero davanti a un caso di nubifragio che va considerato nel quadro delle calamità altrettanto disastrose che le alluvioni, e perciò lo Stato non può non interve-

nire col proprio aiuto. L'intervento pronto e adeguato dello Stato è giustificato anche dal fatto che non si tratta soltanto di evitare la rovina di benemeriti coltivatori, ma altresì e soprattutto di impedire che le conseguenze di questo nubifragio si risolvano in un danno per l'economia nazionale. È infatti nell'interesse

del Paese che le aziende agricole di quella fertile zona padana siano rapidamente ridate alla loro piena efficienza produttiva.

Le considerazioni qui addotte autorizzano pertanto a confidare che il Senato vorrà riconoscere il carattere d'urgenza e approvare il disegno di legge presentato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di 350 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-1950, allo scopo di provvedere alla concessione di sussidi ai conduttori delle aziende agricole site nei Comuni di Gonzaga, Moglia, Pegognaga, Suzzara, Reggiolo, Concordia, ed altri eventuali Comuni limitrofi, danneggiate a seguito del nubifragio del 7 luglio 1947.

Art. 2.

Il sussidio è concesso ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai fittavoli delle predette aziende in proporzione del danno subito, semprechè il danno stesso non sia inferiore al cinquanta

per cento del valore del raccolto, determinato in base all'annata agraria 1948.

Art. 3.

Le domande per la concessione del sussidio dovranno essere presentate al competente Ispettorato provinciale agrario il quale ne determinerà la misura, sentito il parere degli esperti della organizzazione sindacale delle categorie interessate.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le maggiori entrate risultanti dal disegno di legge di variazione agli stati di previsione dell'entrata, della spesa per l'esercizio 1949-1950 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.